



# *Al Ministro Segretario di Stato*

Div. XXIII

PER I LAVORI PUBBLICI

n° 3041

VISTI il D.L.L. 1° marzo 1945, n° 154, il D.L. 17 aprile 1948, n° 740, e la legge 25 giugno 1949 recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

VISTO il D.M. 28 maggio 1946, n° 1375, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n° 133/2) con il quale la città di Pistoia - limitatamente alla zona del rione detto "della Sala", circoscritta tra via degli Orafi, piazza del Duomo, via Roma, via Panciatichi, piazza Garibaldi, Corso Umberto I°, via Cino, piazza Gavinana, via S. Martino della Battaglia - fu inclusa nel VII° elenco dei comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

VISTO il piano parziale di ricostruzione di Pistoia, redatto dagli arch. Preti Alidamo, Baldi Renato, De Luigi Leonello e dall'Ingegnere Fondi Alberto e adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 25 giugno 1949, n° 241, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 9 agosto 1949;

CONSIDERATO che il piano parziale di cui trattasi è stato pubblicato per la prescritta durata di quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 6 luglio 1949, senza dar luogo ad opposizioni;

CONSIDERATO che successivamente il Consiglio municipale di Pistoia con deliberazione del 17 dicembre 1949, n° 378, ~~approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del xxxxxxxx~~ <sup>approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del xxxxxxxx</sup> adottava il progetto, redatto dagli stessi professionisti, relativo alla sistemazione del mercato coperto in piazza della Sala;

CHE tale progetto veniva pubblicato a termini di legge, senza dar luogo ad opposizioni;

Se/Mc

VISTO il voto del 19 gennaio 1950, n°6574, del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana;

VISTO il voto del 22 luglio 1950, n°3461, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che deve essere abolito il porticato previsto al piano terreno della casa Falconi, in quanto tale previsione comporterebbe un ingiustificabile dissesto strutturale al fabbricato stesso;

RITENUTO che non si ravvisa indispensabile la compilazione di speciali norme edilizie, stante il limitato numero di nuove previsioni presentate dal presente piano parziale di ricostruzione, e che, pertanto, per l'esecuzione dello stesso, si ritiene opportuno avvalersi del vigente regolamento edilizio comunale, integrato <sup>dai</sup> profili altimetrici degli edifici progettati sulla piazza della Sala;

D E C R E T A:

Art.1°) È approvato, con la modifica di cui alle premesse, il piano parziale di ricostruzione di Pistoia, vistato dal sottoscritto in due planimetrie in scala 1:2000 e tre in iscala 1:250.-

Art.2°) Sono approvati, ad integrazione del vigente regolamento edilizio comunale, i profili altimetrici degli edifici prospettanti la piazza della Sala, vistati anche essi dal sottoscritto in 3 tavole in iscala 1:100.

Art.3°) Per l'esecuzione di detto piano parziale è assegnato il termine di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto.-

Roma, li 27 OTT. 1950

IL MINISTRO

